ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 9

Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende

Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende puo' essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualita' ed entita' dei servizi, una indennita' mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune piu' popoloso, facente parte del consorzio. Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente. I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con piu' di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1986, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Estremi	Legge 27 dicembre 1985, n. 816
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aspettative-permessi-e-indennita-degli-amministratori-locali/art-9-indennita-di-carica-del-presidente-e-dei-componenti-di-organi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it